

LEGGE PINTO E APPELLO: nota contro il tentativo dei magliari al governo di abrogarli di fatto convertendo in legge gli art. 54 e 55 del 'decreto sviluppo' del 15.6.12 mediante l'abituale uso abusivo della 'fiducia'.

LA CASS. N. 8283/12 (legittimità dell'equa su equa) quale causa scatenante dell'attacco di Monti all'ordinamento e al processo.

È stata la Cass. n. 8283/28.5.12 a scatenare la reazione della Banca d'Italia, delle banche sue proprietarie, dell'Avvocatura di Stato e della Banca d'Italia, della Presidenza del Consiglio, e dei Ministri della Giustizia e delle Finanze: una delle teste, la più brutta, del mostro degli apparati e delle burocrazie che, trascinando al collo la catena del Bilderberg, presiede alle nefandezze del presidente burattino esperto di dizione, e dei suoi.

Cass. 8283/12 che, affermando una volta per tutte la legittimità dei giudizi di 'equa su equa' per indennizzo delle lungaggini, ha così enunciato, a chiare lettere, l'intento della magistratura civile, che speriamo persista, di appropriarsi del suo ruolo di regolatore della civiltà.

Ciò che ha infatti omesso di dire la garrula 'guardasigilli' è che, ad esempio, prima della legge Pinto, la Corte d'Appello Lavoro e Previdenza di Napoli fissava le prime udienze a 7 anni: cose mai più visti dopo.

Poiché insomma grazie alla legge Pinto molte cose sono cambiate e altre stanno per cambiare, le predette cosche hanno commissionato ai 'professori' l'annientamento, non solo della legge Pinto, ma addirittura del processo civile che, pur in presenza di un tasso di accoglimento degli appelli del 32%, vorrebbero ridurre a un sol grado.

A ben altro che risparmiare sui 200 milioni di oltretutto legittimi indennizzi mirano infatti i sempre più esecrati 'tecnici', peraltro adusi a continui doni alle banche di centinaia, non di milioni, ma di miliardi. A parte poi che consentire impunemente le lungaggini avrebbe esiti economici generali catastrofici.

Ciò che vogliono è invece indebolire la Giustizia per non doverla temere mentre strozzano la società.

Ho cioè sì sintetizzato di seguito la pregevole analisi degli avvocati Ginaldo Cucinella e Maria Benedetti dell'illegittimità del DL in relazione sia all'appello che alla legge Pinto, ma non va dimenticato che siamo di fronte a dei falsi sordi da battere, non da convincere.

Quanto alle 'equa su equa' – che la Cass. 8283/12 ha legittimato, ma il governo vuole evitare allungando per legge le durate

ragionevoli – non so se il bilderberghino Monti sa che nelle leggi è d'obbligo la generalità e l'astrattezza, ed è vietato usarle per influire su determinate categorie di cause; o almeno così dicono gli artt. 6 CEDU, e 101, 102, 104, 117 co. 1, della Costituzione.

Un abietto 'fine' per perseguire il quale vuole violare tra l'altro, anche la riserva ai magistrati della funzione giurisdizionale e la loro indipendenza e autonomia.

DL 15.6.12 che il 'Governo' vuole convertire in legge usando la 'fiducia'. 'Fiducia' alla quale dobbiamo trovare un modo deciso di opporci, o faremo perdere la società.

Monti e i suoi partono cioè da presupposti diversi dai nostri, giacché, mentre per noi la giustizia funziona male, per loro, meno funziona, più è funzionale al regime, il quale, più la giustizia funzionasse, meno potrebbe rubare.

Altrimenti non penserebbe solo a perversi espedienti 'normativi' denegatorii, ma a riforme strutturali o organizzative (meccanizzazione).

Ma se l'art. 55 mira 'solo' a disattivare la legge Pinto, ben più ambizioso è il 54: rivolto a ridurre la giustizia civile a un sol grado!

Artt. 54 e 55: un tutt'uno di inconstituzionalità e stupidità che causerebbe, non gli snellimenti e i risparmi celebrati dalla risibile ministra, ma solo incrementi di adempimenti, lavori, vagli, ritardi, disfunzioni e costi.

L'incredibile art. 54 introduce infatti ad esempio che all'udienza di cui al 350 cpc il giudice, prima di procedere alla trattazione, può dichiarare inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, 1° c., con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi..

Malcapitati giudici che si vogliono cioè caricare del potere, inconfigurabile, di dichiarare inammissibile l'appello se non ha: «una ragionevole probabilità di essere accolto».

Inconfigurabile perché da esercitarsi «fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello», cioè chissà quali.

Ciò – si osservi che idiozia – en-

tro la prima udienza ex 350 cpc: quella in cui di solito l'appellato si costituisce!

Di tal che la 'giurista' Severino vorrebbe che il Giudice, quand'anche avesse già studiato la domanda dell'appellante, fosse inoltre capace di valutare l'ammissibilità dell'appello leggendo, nel pensiero dell'appellato che si costituirà, le eccezioni non ancora formulate e i fatti non ancora addotti, contestati o provati.

Udienza in cui invece potrà solo principiarsi una teoria di rinvii – un giudizio nel giudizio – in vista della decisione sull'ammissibilità.

Nè sembra che gli autori di queste insulsaggini sappiano che spesso alla prima udienza le cancellerie non hanno neppure acquisito il fascicolo di primo grado, e che non si risolveranno queste disfunzioni moltiplicando i lavori.

Ma non basta! Prevedono anche questi psicopatici che i giudizi sulle imponderabili inammissibilità non sarebbero per di più ricorribili in cassazione ex art. 360 cpc n. 5, ovvero per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

Recita infatti l'art. 348 ter co. 4 che «Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 360».

Una ricorribilità in Cassazione frustrata quindi sia dall'imperscrutabilità dei criteri di questa nuova inammissibilità, e sia dall'essere esclusa per i vizi di contraddittoria o insufficiente motivazione sulle questioni di fatto.

Limiti alla ricorribilità in Cassazione che non sono i soli, perché ne sono stati aggiunti anche altri che non c'è qui lo spazio di esaminare.

Un'inspiegato scempio della vecchia ricorribilità per Cassazione prevista, ex 360 cpc n. 5, «per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio».

Tornando invece alla legge Pinto, il DL è solo un volgare tentativo di realizzare la soppressione del diritto all'indennizzo imponendo per legge tutto quanto la giurisprudenza sia nazionale che europea ha da anni rigettato in tema di lunghezza, proponibilità, requisiti, condizioni, e complicazioni procedurali; con l'aggravante dell'invenzione delle condanne a cifre assurde per punire i peraltro illegittimi rigetti.

'Norme' che violano anche la gerarchia delle fonti (giurisprudenza europea, art. 10, 11 e 117 della C. in combinato disposto con l'art. 6, 13, 17 della CEDU), visto che un trattato internazio-

nale non può essere abrogato, modificato o derogato da norme interne.

Il DL invece, in contrasto con tutto: -1) allunga le durate ben oltre i limiti fissati dalla giurisprudenza specie per farci entrare le 'equa su equa'; -2) vieta l'equa in caso di condanna alle spese nella presupposta, e ne condiziona il quantum in caso di rigetto; -3) abbassa l'indennizzo minimo, previsto dalla CEDU in € 1200/1.500, a € 500; -4) pone l'ulteriore limite che l'indennizzo non può essere superiore alla somma liquidata nel giudizio presupposto, denequando così anche gli indennizzi per violazione di diritti sensibili (es. un giudizio su una paternità); eccetera.

DL che viola il principio di ragionevolezza e del non contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti.

A parte poi, quanto ai costi (in disprezzo al principio di buon andamento dell'amministrazione: art. 97 della C.), l'aggravio diretto e indiretto, ingente e insensato, per tutti, delle spese derivanti dal fatto che: -1) la decisione sull'impugnazione del decreto della Corte d'Appello dovrà essere deliberata entro 40 giorni con un ulteriore decreto impugnabile in Cassazione; -2) la parte dovrà allegare copia conforme degli atti della causa presupposta anche se non ne sia contestata la conformità: cosa che inverte illegittimamente l'onere della prova, travolge le cancellerie e gli altri uffici deputati al rilascio, e crea un grave squilibrio a favore dell'Amministrazione, perché è impossibile o arduo acquisire per tempo le copie.

La gioconda 'guardasigilli' chiama in pratica semplificazione un disastro volto a far sì che la giustizia, libera dalle censure Pinto, si sconsigli del tutto.

Violato è pure il principio di uguaglianza e di effettività della tutela giurisdizionale ex art. 24 C., vista la serie di ingiustificate discriminazioni introdotte secondo il tipo di giudizio presupposto, laddove una giurisprudenza pacifica da anni (vedi per tutte la Cass. 25682/07) attribuisce il diritto all'equa riparazione a tutte le parti del processo, siano o no vittoriose o condannate a spese e a prescindere dalla consistenza economica o dall'importanza del giudizio.

Senza dimenticare l'art. 4, con cui hanno previsto – sempre nel loro stile da magliari – che l'equa va proposta dopo il passaggio in giudicato della presupposta, per differire così la presentazione del grosso dei ricorsi al prossimo governo.

Alfonso Luigi Marra